

Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 42 del 24/07/2000 e pubblicato all'Albo Pretorio il 28/07/2000 e vi rimarrà fino al 12/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Giovanna Gallozzi)



Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/2000 e pubblicato all'Albo Pretorio il 03/10/2000 e vi rimarrà fino al 18/10/2000.

Casorate Sempione, 03/10/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Giovanna Gallozzi)



Divenuto esecutivo il 13/10/2000 atti n. 117 avendo l'O.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Casorate Sempione, 25/10/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Matteo Bottari)



Ripubblicato all'Albo Pretorio il 25/10/2000 e vi rimarrà fino al 09/11/2000

Casorate Sempione, 25/10/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Matteo Bottari)



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Regolamento estetisti e mestieri affini, tatuaggio e piercing

Approvato dal Consiglio Comunale
con delibera numero del

Articolo 1 - oggetto del regolamento

Oggetto della disciplina del presente Regolamento sono le attività di estetista e mestieri affini, tatuaggio e piercing, esercitate in forma individuale o societaria di persone o di capitali in luoghi pubblici o privati, ivi compresi gli istituti di bellezza, a titolo oneroso o gratuito.

L'esercizio delle suddette attività è subordinato ad autorizzazione comunale.

Articolo 2 - disciplina normativa

Le norme del presente regolamento sono emanate nel rispetto della legislazione sotto indicata:

- Legge 08/08/1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato);
- Legge 04/01/1990 n. 1 (disciplina attività di estetica);
- Legge Regionale 15/10/89 n. 48;

Articolo 3 - definizione delle attività

L'attività di estetista definita dall'art. 1 della Legge 04/01/90 n. 1, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti **sulla superficie del corpo umano** il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetica può essere svolta, oltre che mediante l'utilizzo di tecniche manuali con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, consentite dalla normativa vigente.

Non rientrano nell'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, è invece inclusa l'attività di ricostruzione unghie.

Con la terminologia "mestieri affini" si intendono tutte quelle attività inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico.

Con la terminologia "tatuaggio" si intendono tutte quelle operazioni di colorazione della pelle temporanee e permanenti ottenute mediante l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni, scritte e/o figure.

Con la terminologia di "piercing" si intendono tutte quelle operazioni necessarie all' inserimento cruento di anelli e metalli di forma diversa in varie zone del corpo. Non si intende piercing l' inserimento di anelli o simili nelle orecchie quando gli stessi vengono inseriti con strumenti monouso.

Articolo 4 - modalità di svolgimento delle attività

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate nei locali indicati nell'autorizzazione, aperti al pubblico, o allestiti presso Enti, istituti, ospedali, alberghi, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti e dei requisiti urbanistici previsti dalla normativa vigente.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via; possono avere accesso da area privata a condizione che la stessa, durante l' intero orario di apertura dell' esercizio, sia mantenuta costantemente aperta e direttamente accessibile; qualora siano ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.

Le attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario, siano destinati in modo esclusivo all'attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione e siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio. Il richiedente deve consentire i controlli disposti dalle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

In tutti i casi in cui i locali non hanno diretto accesso dalla strada è obbligatoria l'installazione di un'insegna , all'esterno dell'edificio e visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività in parola in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente, purché esercitata fuori del normale orario di lavoro.

Le attività oggetto del presente regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali di profumeria; in tal caso la superficie di vendita dell'esercizio commerciale dovrà essere considerata distinta dalla superficie indicata nell'autorizzazione per l'esercizio dell' attività .

Presso case di cura, ospedali, case albergo, caserme comunità, carceri.....potranno essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di attività previste dal presente regolamento; tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l' attività medesima.

A dette autorizzazioni verranno applicate le disposizioni previste nel presente atto per quanto compatibili.

Articolo 5 - forme di esercizio dell'attività

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria.

Impresa individuale

Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di un'unica autorizzazione per più tipi di attività da svolgersi congiuntamente nel medesimo esercizio, nel rispetto dei requisiti professionali prescritti per ciascuna di esse e subordinatamente all'idoneità dei locali stessi.

Imprese societarie

E' consentito a distinte imprese artigiane, così come definite dall'art. 3 della Legge 443/85, l'esercizio congiunto di più attività; è possibile il rilascio di un'unica autorizzazione per l'esercizio congiunto di più attività, purché i soci siano in

possesso delle qualificazioni professionali richieste per le diverse attività e gli stessi esercitino esclusivamente l'attività per la quale hanno conseguito la qualificazione professionale.

Imprese non artigiane

E' consentito il rilascio di più autorizzazioni dello stesso tipo per esercizi diversi a imprese societarie non artigiane a condizione che ciascun esercizio abbia un proprio direttore in possesso di qualificazione professionale.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di impresa esercitate nella medesima sede, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Igiene e Sanità o mediante una delle forme di società previste dall'art. 3, comma 2" - Legge 08/08/1985- n. 443.

In tal caso i soci, che esercitano le singole attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle singole attività.

Articolo 6 - autorizzazione amministrativa

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società non artigiana, in essa dovrà essere indicato il direttore d' azienda.

L'autorizzazione si concede in presenza dei seguenti requisiti:

- a) idonea destinazione urbanistica dei locali;
- b) qualificazione professionale conseguita dal titolare dell'impresa individuale o dalla maggioranza dei soci operanti nell'impresa societaria artigiana o dal direttore in caso di impresa non artigiana;
- c) possesso nulla-osta d' esercizio previsto dal punto 3.1.9 del vigente regolamento d' igiene
- d) possesso dell' idoneità igienico sanitaria dei locali e del personale al momento dell' inizio dell' attività

Il funzionario incaricato rilascia l'autorizzazione previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel presente regolamento e di quelli relativi alla qualificazione professionale.

L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente con indicazione del termine per l'eventuale ricorso al TAR.

L'attività deve essere iniziata solo dopo il rilascio della prescritta autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio della stessa, salvo richiesta di proroga del termine per comprovati motivi, pena la decadenza. Detta proroga non può superare i tre mesi. Entro lo stesso termine dovrà essere comprovata l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte. La certificazione sanitaria relativa ai locali e al personale dovrà essere prodotta al funzionario incaricato al rilascio dell' autorizzazione entro il termine sopra indicato.

L'autorizzazione amministrativa deve essere esposta nel locale in modo ben visibile.

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, delle superfici minime dei locali è compiuto da competenti organi di vigilanza, sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 7 - istruttoria delle domande per il rilascio di autorizzazione all'esercizio

Le istanze intese ad ottenere l' autorizzazione devono essere redatte in carta legale, sottoscritte dagli interessati o dal legale rappresentante della società e presentate all'ufficio protocollo del Comune.

Nelle domande devono essere indicati:

- le generalità del richiedente, il codice fiscale e tutte le informazioni relative all'impresa individuale o alla società;
- l'attività che si intende esercitare;
- l'indirizzo dell'esercizio e la tipologia dello stesso;
- la superficie dei locali (esclusa quella dei vani accessori) e il numero degli addetti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- certificazione della qualificazione professionale;
- nel caso trattasi di società copia autentica dell'atto costitutivo;
- nel caso venga nominato un direttore, generalità complete dello stesso, attestazione qualificazione professionale, accettazione, sottoscritta, di responsabilità di gestione dell'azienda.

Le domande verranno considerate in stretto ordine cronologico di arrivo, salvo quelle relative ai subingressi, per le quali il funzionario decide direttamente sulla **base dell'istruttoria d'ufficio**.

Per le attività di tatuatore e piercing, in deroga a quanto sopra esposto, è prevista una denuncia di inizio attività, ai sensi dell' art. 19 della Legge n. 241/90. Alle comunicazioni in parola deve essere allegata:

- a) dichiarazione di conformità degli impianti elettrico ed idro-termo-sanitario alla regola d' arte, ai sensi della vigente normativa
- b) dichiarazione di conformità delle apparecchiature utilizzate
- c) attestazione della conformità urbanistico ed edilizia dei locali, con allegata planimetria quotata e sottoscritta
- d) attestazione della qualificazione professionale ove sia prevista da specifica normativa

L' attività potrà essere iniziata dalla data di presentazione della denuncia completa della documentazione suddetta e corredata dal parere di conformità igienico-sanitario e della dichiarazione sostitutiva resa ai fini antimafia.

Articolo 8 – forme di confronto e consultazione della categoria

Ai sensi del disposto dell' art. 41 della Legge n. 449 del 27.12.97, in attuazione ai principi di economicità dell' ente e di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, non viene istituita la commissione comunale.

Al fine di garantire comunque un costruttivo confronto tra gli operatori della categoria, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e i rappresentanti dei consumatori, il funzionario incaricato al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad acquisire i pareri di competenza su scelte di carattere generale che investano il settore quali la predisposizione del Regolamento Comunale e sue modifiche o ogni altra questione riguardante il settore sulla quale l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno acquisire un parere.

* L'art.9, comma 1, è stato sostituito con delibera C.C. n. 52 del 28/09/2000, come indicato a lato della presente.

Articolo 9 – distanze tra esercizi e rapporto numerico esercizi/popolazione

Verificata l' estensione territoriale del comune ed accertata l' ubicazione di idonei locali utilizzabili per l' esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, caratterizzata da una concentrazione in zona centro storico, al fine di permettere l' ampliamento delle attività esistenti, in un' ottica di sviluppo economico, non si impongono distanze minime tra esercizi. e rapporti numerici tra esercizi e popolazione.

ART. 9

il comma 1 è così sostituito :

«Verificata l'estensione territoriale del Comune ed accertata l'ubicazione di idonei locali utilizzabili per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, caratterizzata da una concentrazione in zona centro storico, verificata la consistenza degli esercizi presenti sul territorio in rapporto all'aumento della richiesta dell'utenza, verificata la presenza di infrastrutture, quali alberghi ed aeroporto, che determinano un notevole afflusso di popolazione fluttuante, si impone una distanza minima tra esercizi esistenti e di nuovo insediamento pari a metri 10».

In relazione ad attività che si svolgono all'interno di convivenze, quando le prestazioni sono svolte esclusivamente nei confronti delle stesse convivenze, all'interno di centri commerciali, di centri integrati e di grandi infrastrutture di servizio (aeroporti, stazioni, fiere, ipermercati, interporti) dove sorga la necessità contingente di inserire un servizio di estetista si potrà concedere una nuova autorizzazione, fatto salvo il diritto di prelazione al trasferimento in queste localizzazioni da parte di esercizi esistenti.

La prelazione dovrà essere esercitata presentando domanda al Comune entro 90 giorni dalla notifica di apposita informazione, concernente l'esistenza di tale possibilità, a tutti gli esercenti operanti nel Comune.

In presenza di più domande di prelazione saranno applicate, nell'ordine, i seguenti criteri preferenziali:

- 1) condizioni di sfratto esecutivo documentato;
- 3) ordine cronologico di presentazione delle domande.

La stessa norma trova applicazione nel caso di nuove autorizzazioni localizzate nelle infrastrutture di cui sopra.

Articolo 10 – superfici minime dei locali

L'apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono determinate dal regolamento locale di igiene.

Per le attività di estetica esercitata in forme diverse viene richiesta l'identificazione di uno spazio minimo non inferiore a mq. 6 per ogni persona addetta all'esercizio.

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi compresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci collaboratori o apprendisti del mestiere.

Il funzionario incaricato sentita l'A.S.L. competente, in caso di sfratto esecutivo o per trasferimento temporaneo può autorizzare lo spostamento dell'esercizio anche in deroga alle superfici minime sopra indicate.

Articolo 11 - trasferimento dell'esercizio

L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio è rilasciata dal funzionario incaricato.

I nuovi locali devono essere in regola con tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento, dal regolamento comunale di igiene e con la destinazione urbanistica.

Articolo 12 - subingresso

Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al funzionario e solo se in possesso della qualificazione professionale, dei libretti di idoneità sanitaria per gli addetti, nonché dopo aver presentato domanda per l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.

In caso di morte del titolare gli eredi in possesso di qualificazione professionale, che intendessero proseguire nell'attività devono presentare regolare domanda di subingresso. Essi possono, peraltro, proseguire nell'attività non di tipo artigianale, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata.

ART. 14

il comma 1 è così sostituito :

«L'orario di funzionamento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 della Legge n. 142/90, è stabilito dal singolo esercente osservando una fascia lavorativa giornaliera compresa tra le 06.00 e le 23.00. In funzione delle necessità dell'utenza e al fine di rendere idoneo servizio al consumatore, l'operatore dovrà garantire una fascia lavorativa giornaliera non inferiore a sei ore».

Articolo 13 - sospensione dell'attività

Il funzionario, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell'interessato, sospendere l'attività per un periodo di mesi sei, prorogabili fino ad un anno.

* L'art. 14, comma 1, è stato sostituito con delibera C.C. n. 52 del 28/09/2000, come indicato a lato della presente.

Articolo 14 - orari, tariffe, obblighi di esposizione al pubblico

L'orario di funzionamento degli esercizi disciplinati dal presente regolamento, è stabilito dal singolo esercente, nel rispetto di una fascia minima e massima giornaliera stabilita. Il funzionario con propria determinazione, in funzione delle necessità dell'utenza e al fine di rendere un idoneo servizio al consumatore, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, fissa una fascia minima obbligatoria di attività giornaliera da garantire.

Tale attività è di norma esercitata su sei giorni settimanali, osservando la chiusura domenicale e festiva, con la facoltà di un ulteriore giorno di chiusura, a scelta dell'esercente, facoltativo.

Per gli esercizi che effettuano l'attività di abbronzatura e solarium è consentita l'apertura facoltativa domenicale e festiva di cinque ore.

I titolari delle attività di cui al presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, all'ufficio comunale competente, l'orario ed i giorni di chiusura che intendono adottare nell'anno in corso.

Hanno altresì l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:

- l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della attività;
- la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
- il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

Per le attività esercitate presso palestre, carceri, case di cura....., l'orario di lavoro potrà essere articolato secondo quello adottato dall'attività principale, anche in deroga alle fasce minime e massime previste.

Ai titolari di dette attività incombono tutti gli obblighi previsti dal presente articolo.

Per le attività avviate dopo la data del 31 gennaio, la comunicazione dell'orario adottato deve essere presentata contestualmente all'inizio dell'attività.

Articolo 15 - obblighi del titolare

Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità della gestione dell'attività e l'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

Allo stesso spettano, altresì, i seguenti obblighi:

- i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ed i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati
- aghi, rasoi e strumenti taglienti devono essere preferibilmente del tipo monouso; gli altri strumenti e attrezzature del mestiere, che vengono a contatto con le superfici cutanee integre o lese, qualora non siano del tipo monouso, dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere lavati accuratamente con acqua e detergente, risciacquati con abbondante acqua corrente e sottoposti successivamente a procedure di sterilizzazione o disinfezione con mezzi fisici, quali il calore o mezzi chimici, quali i disinfettanti, che devono essere lasciati a contatto con gli strumenti per un tempo adeguato al tipo di sostanza scelta;
- successivamente al trattamento di pulizia e sterilizzazione e/o disinfezione, gli strumenti devono essere adeguatamente conservati nelle massime condizioni di pulizia;
- gli asciugamani, lenzuoli se non di tipo mono uso devono essere cambiati per ogni cliente

l' applicazione di solventi o altri prodotti le cui esalazioni possono risultare nocive, deve essere seguita da rapida ed idonea areazione del locale.

- tinture o altri prodotti cosmetici impiegati devono corrispondere ai requisiti prescritti dalla legge.

Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio, dal quale risulti l'immunità da malattie infettive e diffuse. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovo annuale, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica.

Chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un camice da lavoro.

Articolo 16- conduzione igienico sanitaria dell' attività di tatuaggio e piercing

Considerato l' alto rischio sanitario connesso alle pratiche a titolo indicate, vanno applicate le misure igieniche di prevenzione sottoriportate:

- a) l' operatore prima di ogni procedura di tatuaggio o piercing, deve lavarsi accuratamente le mani con antisettico ed indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue, inoltre è necessario che l' operatore indossi un camice monouso e maschera protettiva;
- b) prima dell' esecuzione delle procedure l' operatore deve assicurarsi dell' integrità della cute e deve astenersi dall' eseguire il tatuaggio o piercing su individui con lesioni cutanee, presenza di probabili dermatosi, nei o neoformazioni, cute con ustioni; la cute va accuratamente disinfettata prima di iniziare la procedura;
- c) gli aghi e gli strumenti utilizzati che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, devono essere rigorosamente monouso.. Tutti gli altri materiali e strumenti devono essere sterilizzati.

Articolo 17 - requisiti igienico - sanitari

Tutti i locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico - edilizi previsti dalle vigenti norme. Spetta al competente servizio di Igiene Pubblica, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività stesse nonché dell' idoneità sanitaria delle persone addette.

Articolo 18 - revoca dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione decade nelle seguenti ipotesi:

- per morte del titolare, salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di subingresso;

- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;

- per mancata attivazione dell'esercizio entro i trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione, ove, previa diffida del funzionario, l'interessato non provveda, entro il termine prescritto nella diffida stessa, ad attivare l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;

- per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del funzionario, l'interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio, ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione

2) L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi, previa diffida formale:

- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico - sanitari;
- per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio; - per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni del presente regolamento, che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.
- per la mancata riattivazione dell' esercizio al termine del periodo di sospensione autorizzato.

Articolo 19 - vigilanza e sanzioni

La verifica dell'osservanza delle disposizioni del Presente Regolamento, spetta agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, agli addetti al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità competente. Agli stessi è consentito accedere a tutti i locali ove si svolgono le attività contemplate nel presente regolamento .

L' accertamento degli illeciti e l' applicazione delle relative sanzioni avviene con le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, dove non siano espressamente previste da leggi specifiche in materia, vengono regolate dagli artt. 106 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale.

In caso di reiterate violazioni delle disposizioni di legge e del presente regolamento, è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa, la chiusura temporanea dell' esercizio per sette giorni.

Il funzionario, in caso di esercizio dell' attività senza la prescritta autorizzazione, ordina l' immediata cessazione, con esecuzione d' ufficio in caso di mancata ottemperanza, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l' Artigianato.

Articolo 20 - norme transitorie e finali

Con riguardo ai requisiti igienico - sanitari previsti dal presente regolamento e/o da specifica legislazione in materia, i titolari degli esercizi in attività si devono operare per l'adeguamento dei locali alle disposizioni ivi contenute, in tutti i casi in cui non sussistano impedimenti di carattere tecnico - normativo alla realizzazione dei lavori.

Tale impedimento, documentato, deve essere portato a conoscenza, per iscritto, del funzionario preposto.

Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno 5 mq. del minimo previsto, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.

Ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento, all' entrata in vigore dello stesso, è fatto obbligo di adeguamento alle disposizioni in esso contenute.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento riferito all' esercizio dell' attività di estetista, mestieri affini , tatuaggio e piercing.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla specifica normativa nazionale e regionale ed ai regolamenti locali di igiene ed urbanistica.